

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA 7 aprile 2022, n. 238

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze". Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del 19/10/17). Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per gli interventi ammessi a finanziamento.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO l'articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Adozione di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" e successive integrazioni e modifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha conferito l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato assegnato al Prof. Gianluca Nardone l'incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n. 478 del 29/12/2021 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, tra gli altri, alla dott.ssa Giovanna D'Alessandro l'incarico di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di formazione, innovazione e cooperazione;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n. 163 del 25/02/2022 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 marzo 2022 – 28 febbraio 2023, tra gli altri, alla dott.ssa Filomena Picca l'incarico di Responsabile di Misura 1 'Trasferimento di Conoscenze ed azioni di informazione ';

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione", confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C (2015) 8412";

VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018, C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021 e C(2021) 7246 del 30/09/2021 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo 2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016, successivamente modificata con DAG n. 1, n. 145, n. 171, n. 265/2017 e n. 193 del 12.09.2018;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;

VISTA la D.G.R. n. 1.801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;

VISTA la scheda della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze";

CONSIDERATO che:

- con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/2017, così come modificata e integrata con DAG n. 252 del 20/11/2017, n. 299 del 18/12/2017 e n. 27 del 19/01/2018, è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno (DdS) – ai sensi della Sottomisura 1.1 del PSR 2014/2020 della Puglia;
- con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione;
- con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 è stato approvato l'elenco composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili comprendenti n. **513** progetti formativi;
- con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019, pubblicata nel BURP n. 18 del 14/02/2019, sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari ad €. 6.207.012,00, all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 1.1, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari ad €. 10.207.013,00;
- con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno dei progetti di formazione, comprendente in ordine di punteggio attribuito n. 301 progetti, e l'ammissione all'istruttoria tecnico amministrativa di n. 123 progetti con punteggio maggiore o uguale a 50;
- per effetto della predetta Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 e della Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 209 del 03/07/2019 di rettifica, per n. 29 progetti, dello stato di ammissibilità all'istruttoria tecnico-amministrativa, sono stati posti in uno stato di "ammissibilità sospesa" n. 152 progetti con punteggio maggiore o uguale a 50, aventi destinatari finali i giovani insediati ai sensi della S.M. 6.1, a causa dei numerosi ricorsi pendenti davanti al TAR per la S.M 6.1, fattispecie che ha impedito di identificare la categoria di GIOVANI insediati;
- con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 228 del 12/07/2019 è stato differito il termine di presentazione della documentazione per i progetti formativi ammessi all'istruttoria tecnico-amministrativa al 05/08/2019;
- con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 350 del 21/06/2021 sono stati ammessi all'istruttoria tecnico-amministrativa n. 152 progetti di formazione con punteggio conseguito maggiore o uguale a 50, presenti in graduatoria approvata con D.A.G. n. 184 del 20/06/2019, con lo stato di "ammissibilità sospesa", e destinati ai giovani agricoltori insediati ai sensi della sm. 6.1, collocati fino alla 273a posizione in graduatoria;
- con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 438 del 27/07/2021 è stato differito al 30/08/2021 il termine di presentazione della documentazione prevista con D.A.G. n. 350 del 21/06/2021 precitata;
- con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 490 del 30/08/2021 è stato ulteriormente differito al 20/09/2021 il termine di presentazione della documentazione prevista con D.A.G. n. 350 del 21/06/2021;
- con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 129 del 11/02/2022 sono stati ammessi all'istruttoria tecnico-amministrativa ulteriori 26 progetti di formazione, come riportati nell'Allegato A alla D.A.G. n. 184 del 20/06/19 e ss.mm.ii., collocati dalla 276a posizione in graduatoria e fino all'ultima posizione 301 con punteggio decrescente da 48 a 40, riportati nell'Allegato "1", parte integrante della determinazione n. 129/2022;

VISTA la DDS n. 269 del 19 novembre 2020 avente ad oggetto "*Disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per gli interventi ammessi a finanziamento e differimento del termine per la conclusione dei corsi di formazione*" che disciplina la possibilità di ricorrere alla FAD SINCRONA nella misura del 100% consentendone l'utilizzo per tutta la durata dello stato di emergenza per epidemia da covid-19 e, dunque, fino al 31/03/2022;

CONSIDERATO che, l'art. 79, comma 1, del DL n. 18 del 2020, stabilisce che "*l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'art. 107, comma 2,*

lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e che tale situazione costituisce "causa di forza maggiore", ai sensi del Regolamento n. 1305/2013;

VISTE le "Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" approvate in data 03/11/2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la DGR n. 410 del 28/03/2022 avente ad oggetto "Recepimento Accordo in CONFERENZA STATO REGIONI del 03/11/2021 – Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome";

RILEVATA l'esigenza di uniformare e adeguare le modalità di erogazione della formazione prevista dalla SM. 1.1 del PSR PUGLIA alle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale per l'erogazione della formazione regolamentata, dando atto dei presupposti comuni a cui tali disposizioni fanno riferimento;

RILEVATO che lo stato di emergenza sanitaria proclamato con Decreto Legge n. 221 del 24/12/21 con scadenza al 31/03/2022 non è stato prorogato, e di seguito il Governo centrale ha previsto un ritorno di tutte le attività produttive in presenza, ivi comprese le attività di istruzione e formazione;

CONSIDERATO che alla data del presente provvedimento permangono le conseguenze determinate dalla recente situazione di emergenza sanitaria da pandemia da COVID-19 che hanno determinato limitazioni agli spostamenti delle persone, oltre che rallentamenti di alcune attività lavorative, con riferimento sia agli enti di formazione, sia ai docenti coinvolti e sia alle singole aziende destinatarie dell'intervento formativo, interferendo sulle attività di coordinamento e di interazioni tra gli stessi;

CONSIDERATO altresì che:

- la scheda della SM. 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" del PSR PUGLIA 2014-2020 prevede al paragrafo 8.2.1.3.1.1. "Descrizione del tipo di intervento", che "L'intervento è realizzabile attraverso modalità formative quali corsi e seminari in presenza, a distanza (e-learning, o altre metodologie formative che prevedano l'uso di tecnologie multimediali e di internet)";

- l'avviso pubblico della SM. 1.1 prevede, al par. 10 - TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI - che i corsi e i seminari possano essere realizzati in presenza e a distanza e che questi ultimi sono consentiti nel limite massimo del 25% del monte ore ammesso;

PRESO ATTO:

- che le attuali condizioni sanitarie legate all'epidemia da COVID-19, costituendo un elemento di criticità e di imprevedibilità circa il protrarsi dell'epidemia, non sono ancora del tutto sicure da poter permettere l'ordinario svolgimento "in presenza" dei corsi finanziati ai sensi della SM 1.1;
- delle numerose richieste pervenute, agli atti di questo ufficio, di autorizzazione allo svolgimento delle attività formative in modalità FAD attraverso idonee piattaforme web che garantiscano il raggiungimento dei destinatari ammessi ai corsi;
- che gli enti di formazione negli ultimi tempi, per andare in contro alle esigenze formative imposte dagli eventi, hanno incrementato gli investimenti nelle piattaforme di e-learning (LMS), in grado di monitorare e certificare l'attività realizzata, in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- che attraverso la formazione a distanza (FAD – E-LEARNING) si favorisce l'incontro della domanda e dell'offerta formativa e soprattutto si garantisce l'accessibilità ai corsi da parte dei destinatari provenienti da province diverse indipendentemente dalla collocazione della sede dell'ente di formazione;

RITENUTO:

- che la percentuale massima del 25% per il ricorso alla FAD/e-learning, relativa alla formazione teorica prevista nell'Avviso della S.M. 1.1, nell'attuale situazione di contingenza epidemiologica ed economica, rappresenta un limite eccessivamente stringente e richiede quindi una revisione;

- necessario ed urgente disciplinare la prosecuzione del ricorso alla formazione a distanza (FAD–E-LEARNING) affinché si possa consentire l'avvio e/o il prosieguo dei corsi di formazione ammessi ai benefici della SM 1.1 del PSR PUGLIA 2014-2020;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, si propone di:

- precisare che si deve intendere per:
 - FAD: una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari;
 - E-learning: una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza);
- autorizzare i beneficiari degli aiuti relativi alla SM 1.1, al ricorso alla formazione a distanza **esclusivamente in modalità sincrona** che consiste in lezioni interattive che consentono al docente ed agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica, al fine di garantire l'avvio e/o la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata, di cui al punto che precede, **costituisce una facoltà riconosciuta** ai soggetti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
- concedere, per i corsi di formazione finanziati dalla S.M. 1.1, **avviati entro i 6 mesi decorrenti dal 31/03/22**, data di cessazione dello stato di emergenza, **e con durata non superiore ai 12 mesi**, la facoltà di ricorrere alla **FAD sincrona al 100%** del monte ore relativo alla formazione teorica, secondo quanto previsto dall' *"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome"* del 03/11/2021 nel paragrafo *"Fase transitoria"*, in applicazione degli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020 in Conferenza Stato Regioni, così come recepito nella DGR . n. 410 del 28/03/2022;
- concedere, per i corsi di formazione finanziati dalla S.M. 1.1, **avviati oltre i 6 mesi decorrenti dal 31/03/22**, e quindi dal 01 ottobre 2022, la facoltà di ricorrere **alla FAD sincrona, nella misura del 50%** (regime ordinario) del monte ore relativo alla formazione teorica, modificando il limite del 25% indicato nell'Avviso pubblico della S.M.1.1, al paragrafo 10. **TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI**;
- stabilire che il restante monte ore teorico, la formazione pratica, le visite aziendali e gli esami, laddove previsti, si devono effettuare obbligatoriamente in presenza, pena l'inammissibilità della spesa relativa a tali ore, se prevista;
- stabilire che per quanto non specificatamente qui contemplato e laddove pertinente, si rimanda alla DGR n. 410 del 28/03/2022 di recepimento dell'Accordo sopra citato;
- confermare quanto altro disposto con la DDS n. 269 del 19 novembre 2020 e dall'Allegato "A" – *Linee Guida per l'attuazione delle attività formative con modalità a distanza ed adempimenti connessi*, per quanto di pertinenza;
- dare atto che la corretta attuazione degli interventi in modalità FAD sarà di esclusiva competenza e

responsabilità degli enti attuatori che dovranno garantire agli allievi la fruizione dei contenuti secondo quanto disposto nella DDS n. 269 del 19/11/20 e nell'Allegato "A" nonché di quanto dichiarato nell'Allegato "B" del precitato provvedimento e consentire il controllo da parte degli uffici preposti, con le modalità ivi citate;

- stabilire che per l'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva, a condizione che vengano rispettate le disposizioni contenute nella DDS n. 269 del 19/11/20, dall'Allegato "A" e dall'Allegato "B";
- eliminare nell'Allegato 'A' alla DDS n. 269 sopra citata, al paragrafo 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA il seguente capoverso: *"Le disposizioni di seguito descritte hanno validità fino al termine del periodo di sospensione della formazione in presenza legato alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19. Al termine dell'emergenza, la formazione d'aula teorica di cui al successivo paragrafo 2, non ancora svolta, dovrà essere erogata in presenza presso la sede inizialmente individuata per lo svolgimento delle attività."*;
- ribadire che, secondo quanto indicato nell'Allegato A sopra citato, i beneficiari degli aiuti che intendano erogare la formazione a distanza in modalità sincrona, prima dell'avvio dell'attività formativa, dovranno inviare all'indirizzo PEC sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, **entro 6 giorni prima dell'inizio di tale attività:**
 - a) la dichiarazione conforme all'allegato "B" prevista con la DDS n. 269 del 19/11/20;
 - b) una relazione illustrativa dettagliata contenente:
 - 1) l'indicazione dei moduli didattici che saranno espletati con modalità FAD, gli strumenti e le modalità di gestione del servizio, specificando gli obiettivi di apprendimento, corrispondenti al progetto formativo approvato;
 - 2) la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, nel rispetto di quanto già previsto nel progetto formativo approvato;
 - 3) l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
 - c) il calendario delle attività didattiche delle lezioni espletate con modalità FAD e delle lezioni espletate in presenza completo di date, orari, moduli didattici da trattare, secondo il format allegato all'avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
 - d) **tutta la documentazione disposta nel provvedimento di concessione del contributo (c/c dedicato, etc.);**
- precisare che la spesa ammissibile a contributo sarà data dalla somma delle ore di formazione frequentate in presenza e/o dalle ore di formazione frequentate in FAD come risultante dai LOG di ENTRATA e dai LOG di USCITA di ciascun allievo partecipante al corso, risultante dai registri e report trasmessi, moltiplicato per il costo orario di riferimento (UCS) e per il numero di allievi partecipanti;
- stabilire che il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant'altro previsto nell'Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
- confermare quant'altro previsto nel provvedimento di concessione degli aiuti a cui ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca

La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D'Alessandro

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
- di precisare che si deve intendere per:
 - FAD: una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari;
 - E-learning: una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza);
- di autorizzare i beneficiari degli aiuti relativi alla SM 1.1, al ricorso alla formazione a distanza **esclusivamente in modalità sincrona** che consiste in lezioni interattive che consentono al docente ed agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica, al fine di garantire l'avvio e/o la ripresa delle attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- di stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata, di cui al punto che precede, **costituisce una facoltà riconosciuta** ai soggetti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;

- di concedere, per i corsi di formazione finanziati dalla S.M. 1.1, **avviati entro i 6 mesi decorrenti dal 31/03/22**, data di cessazione dello stato di emergenza, **e con durata non superiore ai 12 mesi**, la facoltà di ricorrere alla **FAD sincrona al 100%** del monte ore relativo alla formazione teorica, secondo quanto previsto dall' *"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome"* del 03/11/2021 nel paragrafo **"Fase transitoria", in applicazione degli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020 in Conferenza Stato Regioni**, così come recepito nella DGR . n. 410 del 28/03/2022;
- di concedere, per i corsi di formazione finanziati dalla S.M. 1.1, avviati oltre i 6 mesi decorrenti dal 31/03/22, e quindi dal 01 ottobre 2022, la facoltà di ricorrere **alla FAD sincrona, nella misura del 50%** (regime ordinario) del monte ore relativo alla formazione teorica, modificando il limite del 25% indicato nell'Avviso pubblico della S.M.1.1, al paragrafo 10. **TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI**;
- di stabilire che il restante monte ore teorico, la formazione pratica, le visite aziendali e gli esami, laddove previsti, si devono effettuare obbligatoriamente in presenza, pena l'inammissibilità della spesa relativa a tali ore, se prevista;
- di stabilire che per quanto non specificatamente qui contemplato e laddove pertinente, si rimanda alla DGR n. 410 del 28/03/2022 di recepimento dell'Accordo sopra citato;
- di confermare quanto altro disposto con la DDS n. 269 del 19 novembre 2020 e dall'Allegato "A" – *Linee Guida per l'attuazione delle attività formative con modalità a distanza ed adempimenti connessi*, per quanto di pertinenza;
- di dare atto che la corretta attuazione degli interventi in modalità FAD sarà di esclusiva competenza e responsabilità degli enti attuatori che dovranno garantire agli allievi la fruizione dei contenuti secondo quanto disposto nella DDS n. 269 del 19/11/20 e nell'Allegato "A" nonché di quanto dichiarato nell'Allegato "B" del precitato provvedimento e consentire il controllo da parte degli uffici preposti, con le modalità ivi citate;
- di stabilire che per l'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva, a condizione che vengano rispettate le disposizioni contenute nella DDS n. 269 del 19/11/20, dall'Allegato "A" e dall'Allegato "B";
- di eliminare nell'Allegato 'A' alla DDS n. 269 sopra citata, al paragrafo 1. **AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA** il seguente capoverso: *"Le disposizioni di seguito descritte hanno validità fino al termine del periodo di sospensione della formazione in presenza legato alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19. Al termine dell'emergenza, la formazione d'aula teorica di cui al successivo paragrafo 2, non ancora svolta, dovrà essere erogata in presenza presso la sede inizialmente individuata per lo svolgimento delle attività."*;
- di ribadire che, secondo quanto indicato nell'Allegato A sopra citato, i beneficiari degli aiuti che intendano erogare la formazione a distanza in modalità sincrona, prima dell'avvio dell'attività formativa, dovranno inviare all'indirizzo PEC sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, **entro 6 giorni prima dell'inizio di tale attività**:
 - a) la dichiarazione conforme all'allegato "B" prevista con la DDS n. 269 del 19/11/20;
 - b) una relazione illustrativa dettagliata contenente:
 - 1) l'indicazione dei moduli didattici che saranno espletati con modalità FAD, gli strumenti e le modalità di gestione del servizio, specificando gli obiettivi di apprendimento, corrispondenti al progetto formativo approvato;
 - 2) la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, nel rispetto di quanto già previsto nel progetto formativo approvato;
 - 3) l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
 - c) il calendario delle attività didattiche delle lezioni espletate con modalità FAD e delle lezioni espletate in presenza completo di date, orari, moduli didattici da trattare, secondo il format allegato all'avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;

d) **tutta la documentazione disposta nel provvedimento di concessione del contributo (c/c dedicato, etc.);**

- di precisare che la spesa ammissibile a contributo sarà data dalla somma delle ore di formazione frequentate in presenza e/o dalle ore di formazione frequentate in FAD come risultante dai LOG di ENTRATA e dai LOG di USCITA di ciascun allievo partecipante al corso, risultante dai registri e report trasmessi, moltiplicato per il costo orario di riferimento (UCS) e per il numero di allievi partecipanti;
- di stabilire che il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant'altro previsto nell'Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
- di confermare quant'altro previsto nel provvedimento di concessione degli aiuti a cui ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare.
- di dare atto che questo provvedimento:
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà pubblicato nel:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - portale <http://psr.regione.puglia.it>.

Il presente provvedimento è composto da n.11 (undici) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.

Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Mariangela Lomastro